

COMUNE DI LODI VECCHIO

Provincia di Lodi

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN SEDE DI EMISSIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA L. 689/1981

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
31 del 03.10.2012**

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI
COMPETENZA COMUNALE IN SEDE DI EMISSIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE DI
PAGAMENTO AI SENSI DELLA L. 689/1981**

Art 1 - Disposizioni generali – Rinvio al procedimento sanzionatorio amministrativo della L. 689/1981.

Il procedimento per l'emissione delle ordinanze ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative è disciplinato dalla L. 689/1981. Le disposizioni del presente Regolamento si osservano in quanto applicabili e salvo non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti, nelle ordinanze comunali, in leggi di natura amministrativa per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro.

Art. 2 - Termine per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni

Il termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione è di 5 anni dalla data di contestazione immediata o di notifica del processo verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981, termine prescrizionale del diritto di riscossione delle sanzioni amministrative.

Art. 3 – Competenza

Rientra nella competenza dei Responsabili di Settore l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni per il mancato pagamento delle sanzioni amministrative comminate dagli organi di polizia o a seguito di decisione di memorie difensive, ai sensi e per gli effetti della L. 689/1981 (cfr. facsimile di memoria difensiva allegata), ivi compresa l'eventuale audizione (delegabile), atto infra-procedimentale, del ricorrente.

La competenza è così ripartita:

- Responsabile del Settore Tecnico: materia edilizia/urbanistica ivi compresi regolamenti ed ordinanze;
- Responsabile del Settore Polizia Locale: tutti le altre materie di competenza comunale, ivi compresi regolamenti comunali, ordinanze sindacali ed altre leggi di natura amministrativa.

Qualora la sanzione amministrativa sia stata contestata direttamente dal medesimo Responsabile di Settore o per altri motivi di opportunità, terzietà ed imparzialità dell'autorità amministrativa giudicante, la competenza è attribuita al Segretario comunale.

Art. 4 - Criteri per la determinazione della sanzione amministrativa nelle ordinanze-ingiunzioni

Ciascun Responsabile di Settore competente per materia, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, determina l'ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dalla L 689/1981 e nel rispetto del minimo e del massimo edittale previsto dalla legge, tenendo conto della gravità della violazione, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.

- 1) La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità.
- 2) La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.
- 3) Le condizioni economiche sono valutate, in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, solo ed esclusivamente dalla specifica documentazione presentata dal trasgressore. Non sono valutabili autodichiarazioni di indigenza o di incapacità economica al pagamento della sanzione.

In particolare sono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nelle ordinanze ingiuntive di pagamento:

a) ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE, NON OBLATI, PER VIOLAZIONI PER CUI ERA AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI NON SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI:

Per la prima violazione sanzione indicata nel verbale quale pagamento in misura ridotta aumentata del 10% con arrotondamento per difetto oltre spese di notificazione e procedimento.

Per violazioni successive alla prima nella medesima materia, ancorché estinta con tempestivo pagamento in misura ridotta, la sanzione è pari a quella prevista per il pagamento in misura ridotta aumentata del 20% con arrotondamento per difetto oltre spese di notificazione e procedimento.

b) ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE, NON OBLATI, PER VIOLAZIONI PER CUI NON ERA AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI NON SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI:

Per la **prima violazione** sanzione corrispondente alla somma più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale indicata nella normativa di riferimento aumentata del 20% con arrotondamento per difetto oltre alle spese di notificazione e di procedimento.

Per **violazioni successive alla prima nella medesima materia**, ancorché estinta con tempestivo pagamento in misura ridotta, sanzione corrispondente alla somma più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale indicata nella normativa di riferimento aumentata del 30% con arrotondamento per difetto oltre alle spese di notificazione e di procedimento.

c) ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI PER CUI ERA AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI:

Qualora la memoria difensiva evidensi argomenti o produca documentazioni che necessitino di chiarimenti o pareri, gli atti vengono trasmessi dal Responsabile di Settore competente all'organo accertatore con la richiesta di controdeduzioni. Qualora l'organo accertatore non si pronunci entro 60 giorni dalla richiesta l'Ufficio che ha in carico l'istruttoria può procedere comunque alla decisione sul caso con la valutazione dei soli atti esistenti.

Impregiudicata l'eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza dell'accertamento o per altra causa, **per la prima violazione**, la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal Responsabile del Settore in una somma variabile tra quella per cui era ammesso il pagamento in misura ridotta aumentata del 10% e quella massima edittale stabilita dalla normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981. Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale.

Per **violazioni successive alla prima nella medesima materia**, ancorché definita con tempestivo pagamento in misura ridotta, la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal responsabile del settore in una somma variabile tra quella per cui era ammesso il pagamento in misura ridotta aumentata del 20% e quella massima edittale stabilita dalla normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981. Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale.

d) ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI PER CUI NON ERA AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI:

Qualora la memoria difensiva evidensi argomenti o produca documentazioni che necessitino di chiarimenti o pareri, gli atti vengono trasmessi dal Responsabile del Settore competente all'organo accertatore con la richiesta di controdeduzioni. Qualora l'organo accertatore non si pronunci entro 60 giorni dalla richiesta, l'Ufficio che ha in carico l'istruttoria può procedere comunque alla decisione sul caso con la valutazione dei soli atti esistenti.

Impregiudicata l'eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza dell'accertamento o per altra causa, **per la prima violazione** la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal Responsabile del Settore in una somma variabile tra quella individuata nella più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale aumentata del 20% ed il massimo edittale indicati nella normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981. Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale.

Per **violazioni successive alla prima nella medesima materia**, ancorché definita con tempestivo pagamento in misura ridotta la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal Responsabile del Settore in una somma variabile tra quella individuata nella più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale aumentata del 30% ed il massimo edittale indicati nella normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L.689/1981. Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale.

Art. 5 - Sanzioni accessorie.

In osservanza di quanto stabilito dall'art. 20 L. 689/1981 le sanzioni accessorie sono normalmente applicate con l'ordinanza-ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria.